

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 - ORISTANO**

**REP.N° ..... DEL .....**

**Convenzione** contenente le norme e le condizioni per il conferimento al libero professionista \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, dell'incarico di Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori denominati "Casa della Salute nel Comune di Bosa – Realizzazione di un Centro di Emodialisi presso il P.O. G. Mastino di Bosa".

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i Signori:

- Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 con sede in Oristano – Via Carducci 35 (P.I. 00681110953) ivi domiciliata per la sua carica;

- Ing. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ ;

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 42/3 del 20/10/2011, avente ad oggetto "Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2 Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.b) si procedeva all'approvazione del nuovo programma relativo agli indirizzi programmatici nonché, delle modalità attuative del POR FERS 2007/2013, per un importo complessivo € 25'605'000, di cui veniva

assegnato, all'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, per la realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa, un finanziamento complessivo di € 935.000,00;

- con Deliberazione D.G. n° 313 del 17.04.2014 si indiceva una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati: "Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa", per un importo complessivo d'appalto di € 782.090,91 (Iva esclusa), di cui € 493.409,10 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 23.000,00, quali onori per la sicurezza, non soggetti a ribasso e € 265.681,81 costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- con con Delibera D.G. n. 725 del 16.08.2014 si procedeva all'approvazione dei verbali della Commissione di gara n° 1 del 04.08.2014, n° 2 del 05.08.2014 e n° 3 del 03.09.2014, e all'aggiudicazione, all'ATI Impresa Cassarà s.r.l. (Capogruppo) con AF Impianti s.r.l.(Mandante), con sede in Alcamo (TP), dell'appalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa" per un importo contrattuale di € 669.544,30, oltre IVA nella misura di legge;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 27.03.2015 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori, redatto dall'Ing. Giuseppe Biscaglia Manno, quale professionista incaricato dalla Ditta aggiudicataria, A.T.I. Impresa Cassarà s.r.l./AF Impianti s.r.l. con sede in Alcamo (TP).
- Che con Determinazioni del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si procedeva all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, all' Ing. Giuseppe Biscaglia Manno nonché all'affidamento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. Salvatore Fatteri, Responsabile Aziendale del Servizio Protezione e Sicurezza negli ambienti di lavoro;

- Si conviene e stipula quanto segue:

**ART.1** – L’Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., affida al libero professionista Ing. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e iscritto all’Albo degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ con il n° \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), l’incarico per la Direzione dei Lavori, misura e contabilità dell'opera in oggetto. .

**PARTE 1^ - NORME PER LA DIREZIONE DEI LAVORI.**

**ART. 2** - Le prestazioni afferenti alla direzione dei lavori saranno quelle tipiche da espletarsi in corso d’opera e precisamente: direzione, liquidazione, misura e contabilità lavori, assistenza al collaudo.

**ART. 3** - Il professionista espletterà l’incarico nel rigoroso rispetto delle

direttive dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 e nella scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato n. 207/2010, nonché delle disposizioni contenute nella D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

**ART. 4.** I servizi di direzione lavori, misura e contabilità, dovranno essere svolti contestualmente all'esecuzione dei lavori e sino all'emissione degli atti dello stato finale, debitamente approvati dagli organi competenti.

**ART. 5** - Il direttore dei lavori avrà l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale n. 5 tutte le comunicazioni scritte che intercorreranno tra il medesimo e l'impresa appaltatrice, in copia autentica ed entro il termine di dieci giorni dalla data delle comunicazioni medesime. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità dovrà trasmettere il certificato di consegna e/o inizio, quelli eventuali di sospensione e di ripresa dei lavori, nonché quello della loro ultimazione. La ritardata trasmissione dei certificati anzidetti, comporterà l'applicazione, per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale, di una penale pari all'un per mille degli onorari di cui ai successivi artt. , maturati alla data di emissione dei certificati medesimi. La mancata trasmissione di tali certificati, oltre l'applicazione della penale prevista nel periodo precedente, comporterà la sospensione di qualsiasi pagamento in favore del professionista inadempiente, senza che lo stesso possa sollevare obiezioni od eccezioni di sorta. Tale sospensione verrà a cessare con la presentazione dei certificati.

**ART. 6** - Il direttore dei lavori avrà, inoltre, l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale n°5, entro il termine tassativo di quindici giorni, la documentazione necessaria per i pagamenti in acconto all'impresa

appaltatrice (stati di avanzamento, certificati di pagamento e qualsiasi altro documento richiesto per l'esatto riscontro e controllo dei lavori eseguiti fino al momento). Il termine di quindici giorni decorrerà dalla data in cui l'impresa appaltatrice avrà raggiunto la somma indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto per la corresponsione dei pagamenti in acconto. In caso di inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, il professionista assumerà a proprio carico gli eventuali interessi richiesti dall'impresa appaltatrice per ritardato pagamento delle rate in acconto.

**ART. 7** - L'onorario da applicarsi per la direzione, misura e contabilità dei lavori, verrà determinato in base all'offerta presentata dal professionista, Ing. \_\_\_\_\_, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

Il corrispettivo determinato in base all'offerta presentata, dopo l'aggiudicazione, non potrà essere modificato, se non nei casi di cui alla lettera c);

c) adeguamento del corrispettivo, proporzionalmente alle modalità di determinazione del corrispettivo originario, in presenza di:

- c.1) perizie di variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006, purché autorizzate dalla Stazione appaltante, con franchigia del 10% (dieci per cento), non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario;

- c.2) accoglimento di riserve dell'esecutore, con franchigia del 10% (dieci per cento), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario;

- c.3) affidamento di prestazioni meramente accessorie non previste né prevedibili in origine.

**ART. 8** - L'onorario per le prestazioni in corso d'opera sarà corrisposto nella misura del 90% del progressivo importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo. Gli acconti ed il residuo finale verranno corrisposti dietro presentazione di apposita specifica, entro il termine di 60 gg.. Nessun compenso od indennizzo per i titoli di cui alla presente spetterà al professionista nel caso che i lavori, per qualsiasi motivo, non abbiano avuto inizio.

**ART. 9** - Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori - a termine delle vigenti disposizioni - al professionista spetterà una aliquota delle competenze dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto di appalto.

**ART. 10** - Nell'eventualità che in corso d'opera si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori non previsti nel progetto esecutivo, la direzione dei lavori avrà l'obbligo di redigere, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione ed in conformità alle disposizioni contenute nel vigente testo dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/06, la relativa perizia, completa di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente, con franchigia del 10% (dieci per cento), non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario. In tal caso verrà corrisposto al professionista un onorario calcolato sulle tariffe vigenti ribassato della percentuale offerta in sede di gara. Le competenze di cui sopra verranno corrisposte dopo l'approvazione definitiva della perizia da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 e, comunque, entro 60 gg. dalla presentazione della relativa specifica. Il professionista avrà l'obbligo di curare la direzione degli eventuali maggiori lavori fino alla ultimazione

degli stessi. La perizia e relativi elaborati dovrà essere presentata entro il termine che verrà stabilito dall'Azienda Sanitaria Locale n.5 .

**ART. 11** - Nel caso in cui il professionista si rifiutasse di proseguire la direzione lavori od altra parte dello incarico, senza giustificati motivi, in sede di liquidazione del compenso maturato a tale data, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro professionista che verrà incaricato per il proseguimento delle prestazioni.

**ART. 12** - Il professionista dovrà curare la tenuta dei libretti delle misure ed i registri di contabilità dei lavori, secondo le prescrizioni di legge. Gli stessi dovranno essere trasmessi in copia all'Azienda Sanitaria Locale n. 5 in occasione della presentazione della documentazione necessaria per il pagamento di ogni rata d'acconto all'impresa. Per quanto sopra non spetterà al professionista alcun compenso aggiuntivo a quelli stabiliti nella presente convenzione.

**ART. 13** - Il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso all'Azienda Sanitaria Locale n.5 entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, per la sua compilazione, dal capitolato speciale d'appalto dei lavori stessi. In caso di ritardo, verrà applicata a carico del professionista - senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all'Azienda Sanitaria Locale n.5 una penale di €. 50,00 per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana. Il relativo importo verrà trattenuto sulle competenze professionali.

## **PARTE 2^ - NORME DI CARATTERE GENERALE**

**ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** – il Professionista si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23 della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi al contratto in oggetto. Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'espletamento dell'incarico in oggetto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del succitato art. 3.

I conti correnti bancari dedicati o (gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicati dal Professionista incaricato per l'espletamento del suddetto incarico sono i seguenti:

conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Le persone delegate a operare sono : il Sig. \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ il Sig.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice

Fiscale \_\_\_\_\_ ;

**Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente la modifica dei dati succitati. Ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione al presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_**

**ART. 15** il Professionista incaricato della direzione lavori dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 111, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati, con i limiti previsti dallo stesso comma, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di avvenuto collaudo dell'opera.

Inoltre dovrà presentare una garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del medesimo codice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 268 del DPR 207/2010.

**ART. 16** - Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento dell'incarico che in ordine alla determinazione degli onorari, troveranno applicazione le legge statali e regionali vigenti in materia.

**ART. 17** - Tutte le eventuali controversie derivanti dall'incarico previsto nella presente convenzione e non definite in via amministrativa, saranno deferite, entro trenta giorni dalla data in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, al Presidente del Tribunale di Oristano.

**ART. 18** - La presente convenzione redatta in bollo sarà registrata limitatamente al caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione resteranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla. Restano invece a carico del Professionista le spese di bollo.

**ART. 19** - Il professionista, per quanto concerne l'incarico contemplato nella presente convenzione, elegge domicilio legale presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano;

**ART. 20** - Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con enti o terzi che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ed in relazione all'incarico affidatogli con la presente convenzione.

**Oristano, li**

Il professionista

Il Commissario Straordinario